Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 26 gennaio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 20 DEL 26 GENNAIO 1948:

LEGGE 20 gennaio 1948, n. 6.
Norme per l'elezione della Camera dei deputati.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 20 DEL 26 GENNAIO 1948:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino dei prezzi n. 1 (gennaio 1948).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 20 DEL 26 GENNAIO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1950 (2ª emissione) delle ventuno serie (20ª a 40ª) emesse in base al regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912, ai quali sono stati assegnati premi nella tredicesima estrazione eseguita il 15 gennaio 1948.

(344)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 settembre 1947, n. 1588.

Sistemazione giuridica dei beni immobili acquistati per conto e nell'interesse della « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » già Fondazione della gioventù italiana del Littorio all'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 gennaio 1929, n. 192;
Visto il regio decreto 12 gennaio 1933, n. 37;
Visto il regio decreto 7 maggio 1942, n. 743;
Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 704;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Ritenuta la necessità di provvedere a regolare la situazione giuridica dei beni immobili acquistati per conto e nell'interesse della « Fondazione figli degli italiani all'estero »;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I beni immobili di cui all'annessa tabella firmata, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dai Ministri per gli affari esteri e per le finanze, si intendono a tutti gli effetti appartenenti in libera e piena proprietà alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero », già Fondazione della gioventù italiana del Littorio all'estero.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 95. — FRASCA

LOCALITÀ (Comune e Provincia)	DENOMINAZIONE ED ESTENSIONE DELL'IMMOBILE	NUMERI CATASTALI	ESTREMI DEL ROGITO D'ACQUISTO
ALBAVILLA (Prov. di Como)	Appezzamento di terreno detto Prato degli Angeli compreso il casello « Casino del Latte », Sezione Vill'Albese, superficie metri quadrati 31315,85.	Mappali n. 204/B bosco ceduo; 206/B prato; 209/A prato; 208 fabbricato rurale.	Rogito notaio Giorgio Giuriani 11 giugno 1935, registrato a Erba il 19 giugno 1935, numero 577, volume 55 atti pubblici.
ANZIO (Prov. di Roma)	Terreno ad uso parco-giardino in contrada Villa Doria Panphili dell'estensione complessiva di ettari 1,77,40.	Catasto rustico Anzio numero progressivo 734 mappale sez. I, 68 A, 69 A 1, 71 B, 73 A 2, 74 A 2, 377 A, 592 A 1.	Rogito notaio Paolo Castellini 15 maggio 1937, registrato a Roma il 3 giugno 1937 al n. 17169, volume 559 atti pubblici.
	Fabbricati denominati Villa Doria Panphili-Villa Adele, via Panphili numero civico 18, casa del portiere ed accessori.	Catasto urbano Anzio numero progressivo 1660 distinti sez. I con i numeri 1196, 70/1.	Idem.
CATTOLICA (Prov. di Forlì)	Terreno in Cattolica dell'estensione di mq. 20651,60.	Catasto rustico, foglio n. 1, numeri di mappa 160 subalterni A, B, C, D; 2 subalterni A, B, C, 3, 6, 8; subalterni A e B; 4, 7, 9.	Rogito notaio Raffaele Napoleone di Nettuno, 7 marzo 1937, registrato in Albano il 18 marzo 1937, n. 2055, vol. 95 atti pubblici.
	Terreno in Cattolica dell'estensione di mq. 1440 di strada comunale Ventena III.		Ceduto gratuitamente dal Comune alla Fondazione con delibera podestarile 30 marzo 1935, pubblicata il 31 marzo 1935, e approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Forlì il 17 aprile successivo, omologata dal Prefetto di detta città il 23 dello stesso mese.
CHIANCIANO (Prov. di Siena)	Fabbricato con giardino in Chianciano, strada provinciale Chiusi-Chianciano, numero civico 10, di mq. 2999.	Catasto rustico del Comune, sez. F., particelle 807, 808.	Rogito notaio Raffaele Napoleone 4 aprile 1941, registrato in Roma il 28 aprile 1941, n. 16858, vol. 610 atti pubblici.
CIAMPINO (Prov. di Roma)	Terreno Tor di Mezza via di Albano facente parte della tenuta Barbuta, superficie mq. 60000.	Catasto alla mappa 5 con parte del n. 505.	Rogito notaio Ulisse Rinaldi 22 giugno 1942, registrato in Roma il 27 giugno 1942, n. 27654, volume 629 atti pubblici.
CORTONA (Provincia di Arezzo)	Casa in località Popolo di San Domenico, numero civico 1, di piani 2 e 3 vani; altra casa, numero civico 52 di piani 2 e 17 vani con piccolo terreno annesso; estensione mq. 313.	Catasto sez. T., particelle 107, 105, 106, art. 469-468, terreno in sez. Z., particelle 689, 690, articolo 646-536. Sez. T., particella 104, art. 1062.	Rogito notaio Umberto Lovani 9 novembre 1942, registrato in Cortona il 13 novembre 1942, numero 113, vol. 96 atti pubblici.
	Terreno in Cortona San Domenico di mq. 63.	Al Catasto come suolo pubblico.	Idem.
	Garage in via San Domenico, un piano e 4 vani.	Catasto sez. T., particella 1354, art. di stima 988.	Rogito notaio Francesco Ruggero 18 luglio 1941, registrato a Roma il 31 luglio 1941, n. 2263, volume 615 atti pubblici.
	Casa sita in Cortona Borgo San Domenico, num. civico 41, 3 piani e 6 vani.	Catasto partita 5426, sezione T., particella 147 art. di stima 496.	Rogito notaio Francesco Ruggero 30 maggio 1941, registrato in Roma il 10 giugno 1941, n. 201-97, vol. 612 atti pubblici.
	Fabbricato in Cortona al termine inferiore Borgo San Domenico, 6 vani al piano terreno.	Catasto sez. T. n. 1445, 1446, 150 art. di stima 1098, 1095, 497.	Rogito notaio Francesco Ruggero 7 settembre 1941, registrato in Roma, il 12 settembre 1941, numero 4975, vol. 616 atti pubblici.

LOCALITÀ (Comune e Provincia)	DENOMINAZIONE ED ESTENSIONE DELL'IMMOBILE	NUMERI CATASTALI	ESTREMI DEL ROGITO D'ACQUISTO
Erba (Prov. di Como)	Appezzamento Prato degli Angeli con parte del Broncino fino a 20 metri a monte del Boschetto di Abeti; estensione mq. 26215,58.	Mappali n. 626 prato, 799 *B* bosco alto fusto.	Rogito notaio Giorgio Giuriani 11 giugno 1935, registrato a Erba il 16 settembre 1935, n. 577, volume 55 atti pubblici.
	Appezzamento Prato degli Angeli, compreso la casa uso baita, le piantagioni e i vivai; estensione mq. 8787,70.	Mappale n. 626 *C* prato, 1066 fabbricato rurale.	Idem.
	Appezzamenti Prato degli Angeli e Broncino, estensione metri quadrati 16730.	Mappale n. 626 *D* prato, n. 1065 prato, n. 879 *B*.	Idem.
Nocera Umbra (Prov. di Perugia)	Due fabbricati del Palazzo Roma con annesso piazzale interposto, costituenti l'ex stabilimento denominato « Stabilimento balneare di Nocera Umbra » (escluso un piccolo vano a piano terra).	Catasto urbano di Nocera Umbra, mappa Stravignano numeri di mappa 455 - 455 sub 2.	Rogito notaio Ulisse Rinaldi 21 febbraio 1941, registrato in Roma il 25 febbraio 1941, n. 12235, volume 607 atti pubblici.
	Fabbricato vaccareccio.	Catasto mappa anzidetti n. 2964.	Idem.
	Fabbricato « Padiglione Bagni ».	Catasto e mappa anzidetti n. 78.	Idem.
	Fabbricato « Bagni Casa ».	Catasto e mappa anzidetti n. 69.	Idem.
	Fabbricato « Casino ».	Catasto e mappa anzidetti n. 2656.	Idem.
	Terreni destinati a parco e pineta.	Catasto rustico mappa Stravignano, contrada Bagni, numero di mappa 64, resto 65, 66, 71, 72, 73, 79, 2514 resto 2597 *R*, 2655, contrada Fondetti nn. 457, 458, 459, 460.	Idem.
Tirrenia (Prov. di Pisa)	Terreno arenile di mq. 44815.	Catasto rustico del comune di Pisa, sez. N. da porzione delle particelle 1986, 2017.	Rogito 14 luglio 1938 dott. Nicola Daprile, registrato in Roma il 25 luglio 1938, n. 1529, vol. 569 atti pubblici.
	Appezzamento parte a pineta e parte nudo, di mq. 37350.	Catasto rustico del comune di Pisa, sez. N. porzione delle particelle 2346, 2021, 2022, 2018, 3594, 3590, 2017, 3621.	Idem.
	Appezzameno a monte della ferrovia elettrica Pisa Livorno adiacente a questa con fronte su di essa per ml. 165, di mq. 13200.	Catasto rustico del comune di Pisa, sez. N. da porzione delle particelle 2018, 2022, 266, 2027, 5341.	Idem.
Viareggio (Prov. di Lucca)	Appezzamento di terreno località alla Pineta sul fianco al mare di viale Savoia, con il fabbricato sovrastante di 3 piani, 45 vani; superficie mq. 6515.	Catasto del comune di Viareggio a carte 302 sez. A. particelle 8205, 8206, 8207, art. di stima 8190, 8191, 8192.	Rogito notaio Francesco Ruggero 5 marzo 1941, registrato in Roma l'8 marzo 1941, n. 13293, vol. 633 atti pubblici.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per le finanze
Pella

Il Ministro per gli affari esteri
Sforza

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1589.

Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate dall'estero per scopi non commerciali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il testo della legge del bollo, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' consentita la esenzione dal pagamento dei diritti doganali per la importazione di pacchi, anche diversi da quelli postali, del peso lordo non superiore ai venti chilogrammi ciascuno, inviati in dono a singoli destinatari e contenenti esclusivamente generi alimentari — compreso il caffè, in quantità non eccedente i cinque chilogrammi —, articoli di vestiario, calzature, saponi, dentifrici e medicinali per cure personali, esclusi gli alcaloidi e gli stupefacenti.

Sono dovuti i diritti doganali sull'intero quantitativo di caffè contenuto nei pacchi suddetti quando il peso della derrata superi i cinque chilogrammi.

Le bollette rilasciate all'Amministrazione postale per le importazioni anzidette sono pure esenti dalla tassa di bollo.

Art. 2.

Sono altresì ammessi alla importazione in esenzione da diritti doganali i cereali e le relative farine, le paste alimentari e i legumi secchi inviati in dono, per scopi non commerciali, a singoli, a convivenze o ad enti di beneficenza e di assistenza, in quantità non superiore a cinquanta chilogrammi per ogni spedizione.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1947 e fino al 31 marzo 1948 è data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, sotto osservanza delle condizioni e modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro stesso di concerto con i Ministri per il bilancio e per il commercio con l'estero e con l'Alto Commissario per l'alimentazione, l'esonero dal pagamento dei diritti doganali per la importazione, effettuata da organizzazioni non aventi scopo di lucro, di pacchi del peso lordo non superiore ai venti chilogrammi ciascuno, contenenti esclusivamente generi alimentari — compreso il caffè, in quantità non superiore ad un chilogrammo — e destinati ad essere distribuiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai pensionati ed ai lavoratori in genere.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1948
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 novembre 1947, n. 1590.

Proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, che ha istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci importate in deroga ai divieti;

Visto il regio decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249, che ha, fra l'altro, aumentato il diritto di licenza sulle merci importate dall'estero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 822, che ha, fra l'altro, aumentato ulteriormente il diritto di licenza sulle merci importate dall'estero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 594, che ha sospeso temporaneamente l'applicazione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' prorogata per la durata di mesi tre, a decorrere dal 1° novembre 1947, la sospensione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 594, della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke (voci della tariffa doganale 564 et 564-*bis*) all'atto della loro importazione nel territorio dello Stato, ai sensi del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, ultimamente modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 822.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO — TOGNI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1947, n. 1591.

Ricostituzione del comune di Fiorano al Serio (Bergamo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 aprile 1927, n. 710;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Fiorano al Serio, aggregato a quello di Gazzaniga col regio decreto 14 aprile 1927, n. 710, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del comune di Fiorano al Serio ed il nuovo organico del comune di Gazzaniga, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Gazzaniga, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 dicembre 1947, n. 1592.

Assegnazione di un fondo straordinario per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani dal 1861 al 1943.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri 20 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1946, che istituisce una Commissione con l'incarico del riordinamento e della pubblicazione dei documenti diplomatici dal 1861 al 1943;
Ritenuta la necessità di provvedere al funzionamento dei lavori della Commissione suddetta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 3.600.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di L. 1.500.000, L. 1.200.000 e L. 900.000 rispettivamente negli esercizi finanziari 1947-48, 1948-49 e 1949-50, per provvedere alle spese di funzionamento della Commissione istituita presso il predetto Ministero con l'incarico di riordinare e pubblicare i documenti diplomatici dal 1861 al 1943.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1947, n. 1593.

Proroga di disposizioni temporanee sull'ordinamento della magistratura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'ordinamento giudiziario, approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 937;
Visto il decreto legislativo 26 luglio 1944, n. 210;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 438;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;
Visto l'art. 42 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1948 la applicabilità delle disposizioni seguenti:

a) art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937;
b) art. 10 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 438;
c) articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;
d) art. 42 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 1 a 5 del decreto legislativo 26 luglio 1944, n. 210, si applicano anche agli uditori giudiziari che, nominati prima della data di cessazione dello stato di guerra, abbiano compiuto o compiano il biennio dalla nomina successivamente alla data suddetta.

Art. 3.

Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1947, n. 1594.

Disposizioni per i magistrati trattenuti o richiamati in servizio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;
Vista la legge 28 gennaio 1943, n. 33;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1944, n. 320;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I magistrati trattenuti o richiamati in servizio alla data del 31 dicembre 1947 possono essere mantenuti in funzione fino al compimento del 75° anno di età, e non oltre il 31 dicembre 1948.

Fino a quest'ultima data possono essere trattenuti in servizio anche i magistrati che successivamente al 31 dicembre 1947 compiono i limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo.

I magistrati, mantenuti in funzione in virtù del primo e del secondo comma del presente articolo, sono considerati in ogni caso in soprannumero al ruolo della magistratura ed alle piante organiche degli uffici giudiziari, e, se di grado superiore al quarto, sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario, anche oltre il limite numerico stabilito nel secondo comma di detto articolo.

La loro posizione continua ad essere regolata, ad ogni effetto, rispettivamente dalla legge 28 gennaio 1943, numero 33, e dal decreto legislativo 9 luglio 1944, n. 320, ferma in ogni caso la facoltà del Ministro per la grazia e giustizia di collocarli a riposo o dimetterli dal servizio in qualunque tempo.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche ai magistrati di grado superiore al 3°, collocati a riposo successivamente al 30 giugno 1947.

Essi saranno richiamati in servizio, considerati in soprannumero, e posti fuori del ruolo organico ai termini del secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e con effetto dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registro alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 5.
Trattamento economico dei prefetti a riposo per ragioni di servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Articolo unico.

Ai prefetti collocati a riposo per ragioni di servizio dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1948, oltre ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni, è concesso nel caso in cui essi abbiano diritto a pensione, fino al compimento del 65° anno di età ovvero fino alla data in cui avrebbero raggiunto i 40 anni di effettivo servizio, e comunque per non oltre due anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un assegno pari alla differenza tra il trattamento di attività a titolo di stipendio e di indennità di carovita (comprese le eventuali quote complementari), in effettivo godimento alla data del collocamento a riposo, ed il trattamento di quiescenza liquidato.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 114. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Bagnara Calabra, Mommola, Polistene, Bivongi, Melito Porto Salvo, Oppido Mamertina, Cittanova, Rizziconi, Gioia Tauro ed altri.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 4 aprile 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Reggio Calabria;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Bagnara Calabra, Mommola, Polistene, Bivongi, Seminara, Oppido Mamertina, Cittanova, Rizziconi, Gioia Tauro, Taurianova, Siderno, Melito Porto Salvo, Roccaforte, Palizzi, Roccella Ionica, Bova, Bova Marina, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 4 aprile 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Bagnara Calabra, Mommola, Polistene, Bivongi, Melito Porto Salvo, Oppido Mamertina, Cittanova, Rizziconi, Gioia Tauro, Taurianova, Siderno, Roccaforte, Palizzi, Roccella Ionica, Bova, Bova Marina, Seminara che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 385

(206)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dalle industrie metalmeccanica, tessile, edile, dalla manovalanza generica e dall'industria del legno dei comuni di Anghiari, Castel Focognano, Cortona, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Marciano Chiana, Monte San Savino, Arezzo, Bibbiena, Montemignano, Montevarchi, Sansepolcro e Terranova Bracciolini.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 8 luglio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Arezzo;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica, tessile, edile e dalla manovalanza generica dei comuni di Anghiari, Castel Focognano, Cortona, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Marciano Chiana, Monte San Savino e ai disoccupati dell'industria del legno di Arezzo, Bibbiena, Castel Focognano, Montemignano, Montevarchi, Sansepolcro e Terranova Bracciolini, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 8 luglio 1947, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, tessile, edile e dalla manovalanza generica dei comuni di Anghiari, Castel Focognano, Cortona, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Marciano Chiana, Monte San Savino e ai disoccupati dell'industria del legno di Arezzo, Bibbiena, Castel Focognano, Montemignano, Montevarchi, Sansepolcro, Terranova Bracciolini, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 5

(216)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1947.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trento ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo ed ambulante o girovago applicate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 14 maggio 1925, n, 879, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ambulante o girovago in provincia di Trento;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trento in data 12 novembre 1947, n. 366;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Trento è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sul commercio temporaneo o girovago, prestabilite col regio decreto 14 maggio 1925, n. 879.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° gennaio 1948.

Roma, addì 31 dicembre 1947

p. Il Ministro: CAVALLI

(293)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1947.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo ed ambulante o girovago applicate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 21 gennaio 1926, n. 388, relativo all'applicazione dell'imposta sul commercio temporaneo o girovago esercito nella circoscrizione delle Camere di commercio dell'Umbria;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni in data 31 ottobre 1947, n. 474;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni è autorizzata ad aumentare, nella misura di cinque volte le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo o girovago, prestabilite con regio decreto 21 gennaio 1926, n. 388.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° gennaio 1948.

Roma, addì 31 dicembre 1947

p. Il Ministro: CAVALLI

(297)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1947.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo ed ambulante o girovago applicate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 26 giugno 1925, n. 1289, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio ambulante o girovago, in provincia di Parma;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma in data 17 ottobre 1947, n. 125;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio ambulante e girovago prestabilite col regio decreto 26 giugno 1925, n. 1289.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° gennaio 1948.

Roma, addì 31 dicembre 1947

p. Il Ministro: CAVALLI

(298)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento prezzi n. 45 del 2 gennaio 1948 riguardante i prezzi delle merci per uso alimentare importate dall'estero e gravate del vincolo del 35 % a favore dell'Alto Commissariato dell'alimentazione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1211 del 29 ottobre 1947.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato Interministeriale dei Prezzi, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1211, i prezzi e le condizioni di cessione della quota del 35 % delle merci per uso alimentare d'importazione vincolata a disposizione dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione, ai sensi delle norme vigenti, sono quelli di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 annesse alla presente disposizione.

I prezzi si applicano alle merci che saranno nazionalizzate o sdoganate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La presente disposizione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA 1.

CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE, CON OSSO O DISOSSATE, BOVINE E SUINE

CATEGORIE	Carne fresca 1ª qualità	Carne fresca altre qualità	Carne congelata con osso 1ª qualità	Carne congelata con osso altre qualità	Carne disossata congelata	CONDIZIONI DI CESSIONE
Buoi, vitelli, giovenchi, manze e manzi . . . L.	390	300	280	220	340	Per la carne fresca proveniente dall'importazione di bestiame vivo i prezzi suindicati, riferiti alle corrispondenti categorie, si intendono per merce in quarti compensati, resa franco vagone stazione partenza luogo di macellazione. Il vincolo si applica in ragione di kg. 17 per ogni 100 kg. del peso vivo importato riconosciuto all'arrivo. Per le carni congelate con osso o disossate, i prezzi, sempre riferiti alle corrispondenti categorie, s'intendono per quarti compensati, resi franco vagone stazione confine o porto di sbarco.
Vacche e tori . . . . »	350	260	240	190	300	
Vitelli di peso inferiore ai kg. 180 . . . . . . »	410	330	320	270	390	

CATEGORIE	CONDIZIONI DI CESSIONE
Mezzene di maiale congelate: grasse . . . . L. 375 al kg.; magre . . . . » 330 al kg.	Il vincolo si applica per il 35 % del peso complessivo delle mezzene oppure in misura di kg. 15 di lardo per ogni 100 kg. di mezzene importate. Per le mezzene il prezzo si intende riferito a merce nazionalizzata resa franco vagone stazione di confine o porto di sbarco aventi lardo con altezza minima di cm. 5 nella regione dorso lombare. Per il lardo il prezzo è riferito a merce nazionalizzata salata e stagionata posta stabilimento di lavorazione avente le normali caratteristiche merceologiche: uno spessore minimo di cm. 5 (cinque) ed una pezzatura non inferiore ai kg. 10 (dieci). Per mezzene magre si intendono quelle aventi lardi nella regione dorso lombare inferiori allo spessore di cm. 5. Il vincolo si applica in misura del 35 % del peso complessivo delle mezzene per merce nazionalizzata resa franco vagone stazione di confine o porto di sbarco.

Carne di puro bovino confezionata in scatola . . . L. 400 al kg. – Merce nazionalizzata resa franco vagone partenza stazione confine o porto di sbarco – peso latta riconosciuto alla consegna.

Trippa cruda e sbiancata . . . . » 145 » »
Trippa cotta e sbiancata . . . » 190 » »
} Merce nazionalizzata resa franco vagone stazione confine o porto di sbarco – peso riconosciuto alla consegna.

TABELLA 2.

SUINI VIVI

PRODOTTI	TIPO E QUALITÀ	Prezzo cessione in L. kg. peso vivo	CONDIZIONI DI CESSIONE
Suini vivi:			
castrati	grassi – peso minimo kg. 120 resa minima 84 %	340	Il conferimento potrà essere richiesto od in misura del 35 % del peso vivo riconosciuto alla consegna, od in misura del 28 % del peso delle mezzene, oppure in lardo nella misura del 12 % del peso vivo o del 15 % del peso delle mezzene. Il prezzo delle mezzene è quello stabilito per il bestiame vivo di cui alle corrispondenti qualità aumentato del 20 %. Il prezzo del lardo è di L. 375, per merce nuda salata e stagionata con spessore minimo di cm. 5 e pezzatura minima kg. 10. I prezzi del bestiame vivo si intendono riferiti a merce nazionalizzata resa franco vagone stazione partenza porto di sbarco o stazione di confine. I prezzi delle mezzene e del lardo si riferiscono a merce nazionalizzata resa stabilimento luogo di macellazione.
id.	semigrassi – peso minimo kg. 100 resa 80 % fino 84 % escluso .	320	
id.	magroni – suini che non rientrano nella categoria grassi o semigrassi . .	300	
scrofe	grasse – peso minimo kg. 120 resa 82 %. . . .	300	
id	semigrasse – peso minimo kg. 100 resa 78 % fino 82 % escluso . .	280	
id.	magre – soggetti che non rientrano nelle categorie precedenti.	250	

TABELLA 3.

UOVA DI POLLAME

PRODOTTO	TIPO E QUALITÀ	Prezzo cessione al pezzo	CONDIZIONI DI CESSIONE
Uova di pollame	*a*) provenienza Olanda, Polonia, ecc.	27	Merce nazionalizzata resa franco vagone stazione confine o porto di sbarco, imballo compreso; scarto massimo 2 % - peso medio unitario gr. 53 per uovo se di tipo olandese; gr. 47 se di tipo turco. Su detti prezzi verrà applicata una riduzione o una maggiorazione di L. 0,50 per ogni grammo risultante in meno o in più sui pesi medi sopra indicati.
	b) provenienza Turchia, Tripolitania	25	

TABELLA 4.

OLII GREZZI O RETTIFICATI COMMESTIBILI SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI - GRASSI.

PRODOTTO	TIPO E QUALITÀ	Prezzo cessione in L. Kg.	CONDIZIONI DI CESSIONE
a) *Olii di semi rettificati commestibili*	—	300	Merce nazionalizzata resa franco vagone stazione di confine o porto di sbarco o stabilimento di lavorazione - peso netto in kg. riconosciuto all'arrivo.
b) *Olio di cocco raffinato*	—		L'importatore può conferire o il 35 % di olio di seme raffinato commestibile di uno dei semi di cui al punto *c*) a L. 300, oppure il corrispondente quantitativo di margarina (base resa 125 %) a L. 260.
c) *Semi e frutti oleaginosi*	1) sesamo . . . . 47 % 2) soja . . . . 15 % 3) arachidi sgusciate . . . . 45 % 4) zucca . . . . 20 % 5) girasole . . . . 23 % 6) papavero . . . . 42 % 7) colza . . . . 37 % 8) ravizzone . . . . 32 % 9) neuk . . . . 35 % 10) the: semi di camellia japonica. 64 % semi di camellia sesanqua. 58 % semi di thea sinensis (giap.) 22 % semi di thea sinensis (cin.) 30 %		Il vincolo si applica sul 35 % dell'olio estratto dalla lavorazione riferito al peso netto dei semi riconosciuto all'arrivo e dalle rese a fianco di ciascuna voce segnate. Il prezzo è riferito agli olii estratti, rettificati, commestibili, per merce resa franco stabilimento di lavorazione.
	11) copra . . . . 63 %		L'importatore può conferire o il 35 % di olio di semi raffinato commestibile di cui al punto *c*) (base resa 63 % del copra) a L. 300, oppure il corrispondente quantitativo di margarina (base resa copra 67 %) a L. 260, resa stabilimento di lavorazione.
d) *Lardo e strutto*	—	375	Merce nazionalizzata resa franco vagone stazione di confine o porto di sbarco peso netto riconosciuto alla consegna. Per il lardo il prezzo si intende per merce salata e stagionata con uno spessore minimo di cm. 5.
e) *Burro*	—	600	Merce grezza nazionalizzata resa franco vagone stazione di confine o porto di sbarco - contenuto in grassi non inferiore all'83 %, umidità non superiore al 16 % - peso netto riconosciuto alla consegna.
f) *Margarina*	—	260	Merce nazionalizzata resa franco vagone stazione di confine o porto di sbarco - peso netto riconosciuto alla consegna.

TABELLA 5.

FORMAGGI

PRODOTTO	TIPO E QUALITÀ	Prezzo cessione in L. kg.	CONDIZIONI DI CESSIONE
Formaggi	a) edam (40 % grasso)	600	Merce nazionalizzata resa franco vagone partenza stazione di confine o porto di sbarco – peso netto riconosciuto alla consegna.
	b) gouda (45 % grasso)	600	
	c) emmenthal (grasso sul secco 45 %)	600	
	d) reggianito stagionato	600	
	e) sbrinz da tavola	620	
	f) sbrinz da raspa	650	
	g) fusi in scatola da gr. 170 (25 % grasso sul secco)	400	
	h) fusi in scatola da gr. 227 (45 % grasso sul secco)	600	
	i) fusi in blocchi peso vario (25 % grasso sul secco)	360	
	l) fusi in blocchi peso vario (45 % grasso sul secco)	500	

NB. — 1) Per i formaggi importati, destinati alla fusione, i prezzi dei prodotti lavorati, sia in scatola che in blocchi, devonsi intendere ragguagliati a quelli stabiliti per i corrispondenti tipi già previsti nell'elenco di cui sopra e riferiti al prodotto reso franco stabilimento di lavorazione. — 2) Sono esclusi dalla importazione i formaggi con contenuto inferiore al 25 % di materia grassa sul secco.

TABELLA 6.

LATTE

PRODOTTO	TIPO E QUALITÀ	Prezzo cessione in L. kg.	CONDIZIONI DI CESSIONE
Latte	a) in polvere intero grasso	500	Merce nazionalizzata resa franco vagone partenza stazione confine o porto di sbarco – peso netto riconosciuto alla consegna.
	b) evaporato	260	Merce nazionalizzata resa franco vagone partenza stazione confine o porto di sbarco peso netto.
	c) condensato e zuccherato	350	

TABELLA 7.

PESCI CONSERVATI

PRODOTTO	TIPO E QUALITÀ	Prezzo cessione in L. kg.	CONDIZIONI DI CESSIONE
Pesci conservati :			
in scatola sotto olio	a) tonno (provenienza Spagna)	800	Merce nazionalizzata resa franco vagone stazione confine o porto di sbarco - peso latta riconosciuto alla consegna.
id.	b) tonno (altre provenienze)	650	
id.	c) tonnetto o bonito	600	
id.	d) sardine	420	
id.	e) sgombri	400	
conservati in scatola	a) tonnetto e tonno al naturale	400	
id.	b) salmone	450	
diversamente conservati	a) baccalà tipo « Seifish » (squamoso) e « Coalfish » (Carbonaro) in concia salinato	180	Merce nazionalizzata resa franco vagone stazione confine o porto di sbarco – peso riconosciuto alla consegna comprensivo delle tele – esclusi gli imballaggi per merci in casse o barili.
id.	b) baccalà Ling e Brosner in concia salinato	180	
id.	c) merluzzo salinato	200	
id.	d) merluzzo tipo « Style » seccato all'aria senza sale e allo stato morbido	220	
id.	e) merluzzo « Labrador »	250	
id.	f) merluzzo secco duro	265	
id.	g) merluzzo « San Giovanni »	280	
id.	h) stoccafisso	320	

NB. — Ogni altro tipo di pesce all'olio o altrimenti conservato, non precisato, dovrà essere classificato secondo il tipo più strettamente corrispondente per qualità e valore commerciale a quello indicato nella presente lista.

TABELLA 8.

MARMELLATA

PRODOTTO	TIPO E QUALITÀ	Prezzo cessione in L. - kg.	CONDIZIONI DI CESSIONE
Marmellata	Monotipica o mista pastosa confezionata in latte. .	160	Merce nazionalizzata resa franco vagone stazione confine o porto di sbarco - peso riconosciuto alla consegna.
	Idem, solida in cassette o mastelli	160	

TABELLA 9.

LEGUMI SECCHI E PATATE

PRODOTTO	TIPO E QUALITÀ	Prezzo cessione in L. - kg.	CONDIZIONI DI CESSIONE
Legumi secchi e patate	*a*) fagioli comuni misti:		Merce nazionalizzata resa sana leale mercantile, peso riconosciuto, franco vagone stazione confine o porto di sbarco. Impurità e tarlatura secondo uso. I fagioli pregiati debbono essere accompagnati dal certificato della Camera arbitrale di Genova.
	qualità normale.	110	
	qualità inferiore	90	
	b) fagioli comuni colorati uniformi	120	
	c) fagioli comuni bianchi.	125	
	d) fagioli pregiati colorati	130	
	e) fagioli pregiati bianchi.	135	
	f) lenticchie (massa)	70	
	g) lenticchie selezionate di grossa calibratura	95	
	h) ceci (massa)	65	
	i) ceci giganti	70	
	l) piselli interi.	75	
	m) piselli spaccati gialli . . .	90	
	n) piselli spaccati verdi	90	
	o) patate.	18	

(173)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica di S. Eufemia Lamezia

Con decreto n. 1 del 20 gennaio 1948, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha approvato alcune modifiche dello statuto del Consorzio di bonifica di S. Eufemia Lamezia.

(282)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Fossa Pozzolo, con sede in Mantova

Con decreto Ministeriale 12 gennaio 1948, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Fossa Pozzolo, con sede in Mantova, deliberato dal commissario straordinario dell'ente il 10 giugno 1947.

(246)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa reduci e mutilati, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 novembre 1947, i poteri conferiti al dott. Nicola Castelli, commissario della Società cooperativa reduci e mutilati, con sede in Roma, sono stati prorogati al 31 dicembre 1947.

(283)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Casa e vita nuova », con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 gennaio 1948, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Casa e vita nuova », con sede in Roma, ed è stato nominato commissario il rag. Guido Balsamo.

(284)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e sostituzione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i vecchi marchi di identificazione per metalli preziosi della ditta Serio Domenico esercente in Napoli.

Tali marchi che recavano il n. 52, sono stati sostituiti con altri di nuovo tipo.

(239)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della ditta Planeta Ermenegildo esercente in Napoli.

Tali marchi che recavano il n. 68, sono stati sostituiti con altri di nuovo tipo.

(240)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 142 del 16 gennaio 1948 riguardante la Cassa di compensazione trasporto metano.

A scioglimento della riserva espressa nell'ultimo comma della circolare prezzi n. 127 del 15 settembre 1947, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1947, il Ministero dell'industria e commercio, d'intesa col Ministero del tesoro, con provvedimento prezzi n. 142 del 16 gennaio 1948 ha stabilito quanto segue nei riguardi della Cassa di compensazione esistente presso l'Ente Nazionale Metano.

1. — La Cassa di compensazione trasporti metano provvede al conguaglio dei costi e dei servizi di trasporto del metano dai luoghi di produzione ai luoghi di consumo, sia compresso che non compresso, a mezzo di metanodotti o di bombole, nonchè dei servizi accessori connessi ai trasporti.

2. — La gestione autonoma della Cassa di compensazione trasporto metano è affidata ad un Comitato di gestione composto di:

un funzionario del Ministero del tesoro, presidente;
un funzionario del Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale del commercio interno, membro;
un funzionario del Ministero dell'industria e commercio Direzione generale industria, membro;
un membro designato dall'Associazione mineraria italiana;
un rappresentante dell'Ente Nazionale Metano.

E' inoltre nominato un revisore dei conti su designazione del Ministero del tesoro.

3. — Alla Cassa di compensazione restano attribuite le differenze tra i prezzi di vendita al consumo ed i prezzi riconosciuti al produttore stabiliti di volta in volta dagli organi competenti.

4. — Il Comitato di gestione determinerà le modalità dei versamenti dovuti alla Cassa di compensazione, nonchè i compensi spettanti ai terzi per i servizi da essi prestati, in conformità delle decisioni del Ministero dell'industria e commercio.

5. — La gestione della Cassa di compensazione trasporti metano è regolata dalle disposizioni relative alla disciplina delle casse di conguaglio prezzi.

6. — Per l'espletamento dei suoi compiti e per l'amministrazione della Cassa, il Comitato di gestione si vale dell'organizzazione e del personale dell'Ente Nazionale Metano, il quale provvede alle spese relative con il compenso ad esso riconosciuto.

(302)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 43.

E' stato denunziato dall'Ufficio cassa vaglia e risparmi di Benevento la distruzione, per eventi bellici, del tagliando di ricevuta semestrale 1° luglio 1943 dei seguenti certificati di rendita del Consolidato 3,50 % (1906):

n. 612960 di L. 640,50 n. 701412 di L. 105 Ospedale civico di S. Agata dei Goti (Benevento);

n. 46868 di L. 199,50 Cappella dell'Incoronata e Presepe nel comune di S. Agata dei Goti, in Terra di Lavoro;

n. 53097 di L. 70 Congregazione di carità del comune di S. Agata dei Goti (Benevento) per la Cappella della Santissima Concezione di Ave Gratia Plena, della Incoronazione e del Presepe;

n. 100470 di L. 21 Cappella del Presepe in S. Agata dei Goti (Benevento);

n. 152520 di L. 70 Cappella della Incoronazione in S. Agata dei Goti (Benevento);

n. 152521 di L. 70 Cappella della Incoronazione e del Corpo di Cristo e Ave Gratia Plena in S. Agata dei Goti (Benevento);

n. 153034 di L. 38,50 n. 160499 di L. 21 - n. 163612 di L. 21 - n. 169978 di L. 38,50 n. 230648 di L. 63 - Chiesa Ave Gratia Plena in S. Agata dei Goti (Benevento);

n. 253439 di L. 3,50 % - Congregazione di carità di Sant'Agata dei Goti (Benevento) per la Cappella del Presepe;

n. 274110 di L. 126 - n. 548650 di L. 115,50 - n. 612288 di L. 269,50 n. 667784 di L. 28 n. 667785 di L. 28 - n. 703363 di L. 42 n. 715905 di L. 140 - Congregazione di carità di Santa Agata dei Goti (Benevento);

n. 131445 di L. 77 - Cappella di S. Anna, eretta nella cattedrale di S. Agata dei Goti (Benevento);

n. 686873 di L. 245 - n. 717112 di L. 3,50 - Legato Pio Lapati in S. Agata dei Goti (Benevento);

n. 531582 di L. 591,50 - Ospedale civico di S. Giovanni di Dio in S. Agata dei Goti (Benevento);

n. 612961 di L. 696,50 - Cappella del S. Rosario di S. Antonio di Padova ed altre in S. Agata dei Goti (Benevento);

n. 109373 di L. 119 - Comune di S. Agata dei Goti (Benevento);

n. 701411 di L. 105 - Legato «Perna» in S. Agata dei Goti (Benevento).

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto, che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi sui tagliandi predetti.

Roma, addì 19 gennaio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(289)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 gennaio 1948 - N. 11

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,[illegible]8	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	77,40
Id. 3,50 % 1902	67,50
Id. 3 % lordo	51,80
Id. 5 % 1935	84,10
Redimibile 3,50 % 1934	67,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,80
Id. 5 % 1936	84,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	76,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,85
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,60
Id. 5 % convertiti 1951	97,525

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso riservato per esami a settanta posti di vicesegretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 15 settembre 1947.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1947, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271, del 25 novembre 1947, con il quale fu bandito un concorso riservato per esami a settanta posti di vicesegretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso scadrà il 24 gennaio c.m.;

Ritenuta la opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di prorogare tale termine, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso riservato per esami a settanta posti di vicesegretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 15 settembre 1947, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271, del 25 novembre 1947, è prorogato fino al 15 febbraio p.v.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1948

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1948
Registro Interno n. 2, foglio n. 226. — MODICA

(341)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso riservato per esami a trentanove posti di viceragioniere in prova (gruppo B) nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 15 settembre 1947.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1947, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271, del 25 novembre 1947, con il quale fu bandito un concorso riservato per esami a trentanove posti di viceragioniere in prova (gruppo *B*) nell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso scadrà il 24 gennaio c.m.;

Ritenuta la opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di prorogare tale termine, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso riservato per esami a trentanove posti di viceragioniere in prova (gruppo *B*) nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 15 settembre 1947, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271, del 25 novembre 1947, è prorogato fino al 15 febbraio p.v.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1948

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1948
Registro Interno n. 2, foglio n. 225. — MODICA

(342)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso riservato per esami a sessantacinque posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 15 settembre 1947.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1947, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271, del 25 novembre 1947, con il quale fu bandito un concorso riservato per esami a sessantacinque posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso scadrà il 24 gennaio c.m.;

Ritenuta la opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di prorogare tale termine, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso riservato per esami a sessantacinque posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 15 settembre 1947, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271, del 25 novembre 1947, è prorogato fino al 15 febbraio p.v.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1948

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1948
Registro Interno n. 2, foglio n. 227. — MODICA

(343)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.